

TAR Calabria, Sezione II Catanzaro - Sentenza 13/01/2004 n. 74
legge 109/94 Articoli 8 - Codici 8.3

Relativamente agli appalti di lavori pubblici di importo inferiore al limite di 150.000 euro, dal combinato disposto degli articoli 18 e 28 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, deve desumersi la necessità, al fine di comprovare la sussistenza dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, di produrre il bilancio, anche se riferito ad un unico anno, corredato dalla relativa nota e riclassificato in conformità delle direttive europee. Ciò in quanto, con specifico riferimento al requisito di ordine tecnico-organizzativo del costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, l'art. 18 del citato regolamento prevede espressamente, al comma 11, che esso è documentato con il bilancio corredato dalla relativa nota e riclassificato in conformità delle direttive europee dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché da una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL ed alle Casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.